



Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in sede disciplinare

Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del processo, abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 7 maggio 2013, n. 65

La falsa rassicurazione circa il pagamento spontaneo da parte del proprio assistito

E' contrario ai doveri di correttezza, lealtà e colleganza il comportamento dell'avvocato che comunichi al collega avversario l'intenzione del proprio assistito di adempiere al più presto, inducendolo così a soprassedere all'azione, al solo fine di poter guadagnare il tempo necessario ad attuare iniziative incompatibili con il prospettato adempimento (Nel caso di specie, il professionista, dopo aver riferito al collega che il proprio assistito "si accinge alla predisposizione dell'assegno" di quanto dovuto in forza di decreto ingiuntivo da quello ottenuto con clausola di provvisoria esecutività, così dissuadendolo dal procedere immediatamente in via esecutiva, depositava -senza avviso alcuno- istanza al Giudice al fine di scongiurare il pagamento stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 7 maggio 2013, n. 65.